

## REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

## DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

## Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 10/01/1957 n. 3;
- VISTA la L.R. 15/05/2000 n. 10 art. 39 c. 1 modificata cln l.r. 12/01/2012, n. 7art. 4 c.1;
- VISTA la legge 08/08/1995 n.335 art.2 c.12;
- VISTO il D.M. dell'08/05/1997 n. 187;
- VISTO il D.P.R. 29/10/2001 n. 461;
- VISTO il D.P.R. 27/07/2011 n. 171;
- VISTI i contratti collettivi regionali di lavoro;
- VISTO il verbale di visita del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Medica di Verifica di Palermo, modello BL/G n. 12021 del 25/03/2014, acquisito al protocollo dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica - Servizio 16 il 22/04/2015 al n. 54968 dal quale risulta che, a seguito di visita medica richiesta dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari con nota prot. n. 164326 del 22/12/2014, il Sig. [REDACTED] è stato giudicato all'unanimità "Non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal profili di appartenenza. Non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza. Inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95. L'infermità di cui al giudizio diagnostico, non dipendente da causa di servizio, è ascivibile alla tab. A 1^ categoria del DPR 834/81"
- VISTA la nota protocollo n. 56482 del 24/04/2015 del Servizio 16 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica con la quale è stato dato preavviso, all'interessato e all'Ufficio di appartenenza, dell'avvio del procedimento relativo alla cancellazione dal ruolo;
- VISTA la nota protocollo n. 56820 del 27/04/2015 del Servizio 16 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica con la quale è stata trasmessa al Sig. [REDACTED] la copia del predetto verbale riservato all'interessato;
- VISTO il D.A. n.867 del 22/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 17/3/1987 reg. 7 fgl. 172 , con il quale il [REDACTED] è stato nominato con effetto 1/6/1985 nella qualifica di Assistente tecnico del ruolo tecnico dell'Agricoltura di cui alla Tab."D" della l.r. n.41/85
- VISTO il D.D.S. n.150/III del 24/01/2002 vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n.448 il28/02/2002 con il quale al Sig. [REDACTED], ai sensi dell'art. 21 della D.R. n. 11/88 è stato valutato utile, ai fini di quiescenza, il servizio non di ruolo prestato dal 03/12/1979 al 31/05/1985 pari ad anni 5 mesi 5 e gg. 29;
- VISTO il foglio matricolare militare dal quale si evince che il dipendente ha prestato servizio di leva dal 25/4/1974 al 15/5/1975;
- RITENUTO di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del Funzionario Direttivo Sig. [REDACTED] ed alla contestuale cancellazione dal ruolo del personale amministrativo della Regione Siciliana, per inidoneità permanente, dalla data di definizione del presente provvedimento;

## DECRETA


Art. 1) Per i motivi in premessa specificati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 27/07/2011 n. 171, il Sig. [REDACTED], Funzionario Direttivo dell'amministrazione regionale, è dispensato dal servizio e contestualmente cancellato dal ruolo di appartenenza, dalla data di definizione del presente provvedimento in quanto dichiarato "Non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal profili di appartenenza. Non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza. Inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95. L'infermità di cui al giudizio diagnostico, non dipendente da causa di servizio, è ascivibile alla tab. A 1^ categoria del DPR 834/81".

Art. 2) Con successivo provvedimento sarà determinato, il trattamento pensionistico da attribuire al Sig. [REDACTED]

Art. 3) Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 18 MAG. 2015



Il Responsabile del procedimento  
(Caterina Siddiolo)

Il Dirigente del Servizio 16  
(Andrea Calogero Buscemi)